



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 18/03/2011

Protocollo: 32251/R.U.

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

All' A.N.C.I.
info@anci.it

e per conoscenza:

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Via Cristoforo Colombo n.426 C/D
00145 ROMA

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE

Alla Direzione Centrale
Accertamenti e Controlli
SEDE

Alla Direzione Centrale
Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
(Fax:06/47603910)

Alla Confindustria
Viale dell' Astronomia n. 30
(Fax: 06/5923713)

All' E.N.I.
Piazzale Mattei n.1
(Fax: 06/59825995)

All' Unione Petrolifera
Via del Giorgione n.129
(Fax: 06/59602925)

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini n.1
(Fax n.06/6861862)

All'Assocostieri
Via di Vigna Murata n.40
(Fax n.06/5011697)

All'Assogasliquidi
Viale Pasteur n.10
(Fax n.06/5919633)

Alla Confcommercio
Piazza G.Belli n.2
(Fax:06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini n.5
(Fax.06/4746556)

All'ANAAEE
Via Adolfo Rava' n.106

Alla Federpetroli
Piazza S.Giovanni n.6
(Fax: 055/2381793)

OGGETTO: Esatta applicazione dell'articolo 5 della Tabella, Allegato B del D.P.R. n.624 del 26/10/1972, relativa alla disciplina dell'imposta sul bollo.

Con nota del 12 aprile 2010 n. 41017, questa Agenzia delle Dogane ha chiarito l'esatta interpretazione dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 relativa alla una riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate, dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare.

Con la nota sopracitata, è stato previsto che l'agevolazione in questione non spetta alle frazioni non metanizzate che si trovano all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

Allegata alla suddetta nota era stato predisposto un modello di attestazione da rilasciarsi dai competenti Comuni su richiesta degli interessati al fine di individuare, nei casi dubbi, l'esatta ubicazione delle porzioni edificate le quali, poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, mantengono il diritto al beneficio in questione.

Quest'anno, tenuto conto che sia la legge 13 dicembre 2010 n. 220, sia il D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n.10, nulla hanno previsto in merito all'agevolazione di cui trattasi, si ripropone la stessa condizione dell'anno scorso e quindi la possibilità di usufruire dello stesso modello di attestazione, con le medesime modalità.

Al riguardo, è stato segnalato che alcuni Comuni sottopongono la sopracitata attestazione all'imposta di bollo, altri, invece, ne prevedono l'esenzione.

Pertanto, al fine di dirimere qualsiasi dubbio, questa Agenzia delle Dogane ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate che, con nota n. 954-190549/2010 del 22 febbraio 2011 ha precisato che la sopracitata attestazione, è esente dall'imposta di bollo tenuto conto che:

“La certificazione comunale può essere ricompresa tra le ipotesi di esenzione dall'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 5, comma 1, Allegato B, contenete la Tabella relativa agli -Atti , documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto - . Detta Disposizione prevede l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo di atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazione, denunce, atti documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie.

Il successivo comma 5 del citato articolo, prevede altresì l'esenzione dall'imposta di bollo delle istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo nonché dei documenti allegati alle istanze medesime”.

Si invita ad assicurare massima diffusione alla presente comunicazione.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis

*Firma autografa sostituita a stampa, ai sensi dell'art.3,
comma 2, del D.Lgs.39/1993*